SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 14 settembre 2007.

07A08546

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 203

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni ed autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali.

07A08633

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 settembre 2007, n. **166.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVA AL TRAFORO STRADALE DEL MONTE BIANCO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, qui di seguito denominati le Parti,

deplorando il drammatico incendio verificatosi il 24 marzo 1999 nel traforo del Monte Bianco;

coscienti che le condizioni di gestione del traforo e i dettami della sicurezza si sono considerevolmente evoluti dopo la costruzione del traforo;

consapevoli che è loro comune interesse che il traforo del Monte Bianco stabilisca un collegamento stradale permanente tra i loro due Paesi in condizioni di sicurezza ottimali;

desiderando creare un nuovo quadro giuridico per la gestione del traforo ristrutturato al fine di migliorare la sicurezza;

considerando lo Scambio di Lettere del 14 aprile 2000 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativo alla creazione del Gruppo Europeo di Interesse Economico del traforo del Monte Bianco;

considerando la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati e ai controlli in corso di viaggio con Protocollo finale dell'11 ottobre 1963;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti si impegnano ad assicurare in comune la gestione del traforo del Monte Bianco che collega la Valle di Chamonix e la Valle d'Aosta, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 2.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

a) «traforo e relativi annessi», l'insieme costituito dal traforo in senso stretto e dalle opere, impianti, attrezzature e beni diversi, situati nelle immediate vici-

nanze e necessari alla sua gestione, alla sua manutenzione ed alla sicurezza della circolazione all'interno dello stesso;

b) «opera», l'insieme dei beni inclusi nel perimetro del traforo e dei suoi annessi e in quello delle aree di regolazione dei mezzi pesanti situate sul territorio di ciascuno Stato;

c) «società concessionarie», la società italiana — quella che attualmente partecipa alla gestione del Gruppo Europeo di Interesse Economico, di cui al punto *d)*, o quella che alla scadenza contrattuale le subentrerà nel rispetto del diritto nazionale e comunitario — e la società francese beneficiarie da parte dei rispettivi Governi di una concessione a loro rischio e pericolo per provvedere alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera;

d) «gestore», la struttura dotata di capacità giuridica, quale il Gruppo Europeo di Interesse Economico del traforo del Monte Bianco, creata dalle società concessionarie per la durata delle loro concessioni ai fini esclusivi di:

- gestire, mantenere, rinnovare e modernizzare il tunnel ed i suoi annessi;

- gestire, mantenere e rinnovare gli impianti necessari alla gestione del traforo collocati nelle aree di regolazione dei mezzi pesanti previsti dal paragrafo *b)* di cui sopra;

e) «CIG», la Commissione intergovernativa italo-francese;

f) «zona di controllo», il traforo e suoi annessi, all'interno dei quali gli agenti delle due Parti sono abilitati ad esercitare i compiti previsti dall'articolo 9, senza pregiudizio per lo Scambio di Note del 16 luglio 1965 relativo agli uffici di controllo abbinati del traforo del Monte Bianco;

g) «infrazione», ogni violazione delle regole che fissano le condizioni di circolazione e sosta dei veicoli all'interno del traforo e dei suoi annessi;

h) «accertare», l'atto attraverso il quale un agente constata la commissione di un'infrazione;

i) «contestare», l'atto mediante il quale un agente intima ad una persona che ha commesso un'infrazione di fermarsi al fine di redigere un verbale.

Art. 3.

1. Gli statuti delle società concessionarie sono approvati dai rispettivi Governi.

2. La gestione, la manutenzione, il rinnovamento e la modernizzazione dell'opera sono affidate in comune alle società concessionarie, responsabili rispettivamente nei confronti del Governo italiano e di quello francese. Allo scopo di ottenere l'unità funzionale dell'insieme di tali attività, esse sono esercitate dal gestore per conto delle società concessionarie nelle condizioni previste all'articolo 2.*d.*

3. Le Parti si concertano sulle disposizioni della concessione accordata da ciascuno di essi e del capitolato di oneri che vi è allegato. Esse si sforzano di fissare, da una parte e dall'altra, delle disposizioni quanto più simili possibile e non vi apporteranno modifiche senza prima essersi consultate. Con riserva dell'applicazione del diritto comunitario e delle normative nazionali compatibili, le Parti decidono di comune accordo qualsiasi riscatto e qualsiasi revoca delle concessioni.

Art. 4.

Le acque e i minerali utili trovati nel corso dei lavori riguardanti il traforo sono attribuiti secondo la legislazione dello Stato sul territorio del quale la scoperta è stata fatta, qualunque sia la società che li ha ritrovati.

Art. 5.

1. Il gestore non è esonerato da alcuna delle responsabilità che gli sono proprie in ragione delle attività esercitate ai sensi degli articoli 2.*d* e 3.2.

2. Le società concessionarie sono i due soli membri statutari e sociali del gestore e assumono solidalmente e in misura paritaria i diritti, le obbligazioni, i rischi e pericoli derivanti dalle sue attività.

3. La legislazione applicabile ai danni causati al personale del gestore, agli utenti o a terzi dal fatto dell'esistenza, della gestione, della manutenzione, del rinnovamento o della modernizzazione del traforo e dei suoi annessi è quella dello Stato nel quale il danno si verifica.

4. Il gestore percepisce per conto delle società concessionarie pedaggi dagli utenti, al fine di coprire l'insieme delle spese sostenute da esse e dal gestore a titolo delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e dalle due concessioni. Le entrate e le spese che derivano dalle missioni di cui all'art. 2.*d*, sono divise in parti uguali tra le società concessionarie.

Art. 6.

1. Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al controllo dei veicoli di trasporto

delle merci, segnatamente delle merci pericolose, in condizioni tali da permettere una buona gestione del traforo e dei suoi annessi.

2. Le Parti si fanno carico della remunerazione dei loro agenti incaricati di assicurare i servizi di dogana, di polizia e di protezione sanitaria. La costruzione, la manutenzione, il rinnovamento, la modernizzazione e il funzionamento delle opere, installazioni, attrezzature e beni diversi necessari a questi servizi ed adibiti esclusivamente alle necessità del traforo e dei suoi annessi sono a carico del gestore. Il gestore si fa ugualmente carico dell'insieme delle spese, di qualsiasi natura, sostenute all'occorrenza dai servizi pubblici di soccorso e antincendio per le necessità esclusive del traforo e dei suoi annessi.

Art. 7.

1. La CIG segue, a nome delle Parti e su delega delle stesse, l'insieme delle questioni legate alla sicurezza, alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera.

2. La CIG comprende al massimo 16 membri, di cui almeno due membri del Comitato di Sicurezza previsto dall'articolo 8. Ciascuna Parte designa la metà dei membri della CIG, che è presieduta, alternativamente e per un anno, dal capo di ogni delegazione.

3. Ai fini della sua missione la CIG:

a) fissa le norme applicabili al traforo ed ai suoi annessi per ciò che concerne la concezione tecnica delle opere, attrezzature ed installazioni, la segnalazione stradale, la qualità dell'aria e le condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli. Tali norme sono pubblicate sulle *Gazzette Ufficiali* dei due Stati. Fin tanto che la CIG non ha fissato nelle materie succitate tutte o parte delle norme applicabili, gli accordi internazionali in vigore tra l'Italia e la Francia o, in mancanza, le rispettive norme nazionali, rimangono applicabili nella parte del traforo e dei suoi annessi situata nel territorio di ciascuno Stato;

b) approva l'insieme dei documenti che definiscono le regole di esercizio e di sicurezza dell'opera;

c) approva i programmi e i progetti del lavori e degli impianti riguardanti il tunnel ed i suoi annessi;

d) approva le proposte di pedaggio presentate dalle società concessionarie, in conformità alle normative nazionali e nel rispetto del diritto comunitario;

e) vigila sul rispetto delle decisioni che prende e delle disposizioni della presente Convenzione da parte del gestore e delle società concessionarie; a tal fine, la CIG deve segnatamente ricevere il contratto di costituzione del gestore, con tutti i suoi allegati, e le sue eventuali modifiche, i resoconti mensili e annuali di esercizio e, in caso di incidente o reclamo, dei resoconti speciali. Le società concessionarie e il gestore accordano ogni facilitazione alla CIG o a suoi rappresentanti debitamente accreditati per l'esercizio di tali funzioni;

f) rende il suo parere alle Parti sugli accordi particolari necessari alla gestione dell'opera, in particolare quelli previsti dall'articolo 11;

g) riceve comunicazione di tutti gli atti conclusi dal gestore con terzi e relativi alla gestione o l'utilizzazione della proprietà dell'opera o a prestazioni riguardanti la sicurezza del traforo e dei suoi annessi;

h) provvede con ogni mezzo al rispetto da parte del gestore e delle società concessionarie delle decisioni che prende e delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare in materia di sicurezza, manutenzione, rinnovamento e modernizzazione del traforo e dei suoi annessi; queste misure sono applicate dalla CIG, dopo che la messa in mora è rimasta inesaudita, a spese, rischio e pericolo del gestore.

4. La CIG emette i suoi pareri e prende le decisioni per accordo tra le due delegazioni e, all'occorrenza, previo parere del Comitato di sicurezza emesso in applicazione dell'articolo 8. Le sue decisioni e i suoi pareri sono deliberati alla presenza dei soli membri della CIG, assistiti dal segretariato di ciascuna delegazione.

5. La CIG fissa il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione delle Parti.

6. Ai fini della sua missione, la CIG può ricorrere alla collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte e del personale del gestore, delle società concessionarie o di ogni organismo o persona di sua scelta.

7. Le spese di funzionamento della CIG sono sostenute dal gestore. Non costituiscono spese di funzionamento le retribuzioni eventuali versate ai membri della CIG o ad altri suoi partecipanti dipendenti di una delle due Parti o di organismi pubblici.

Art. 8.

1. Un Comitato di sicurezza italo-francese è costituito per assistere la CIG nelle decisioni che prende e che interessano le questioni legate alla sicurezza pubblica nel traforo e nei suoi annessi.

2. Il Comitato di sicurezza comprende al massimo otto membri designati secondo le stesse regole previste dall'articolo 7.2. per la CIG. Esso è presieduto alternativamente, per la durata di un anno, dal capo di ogni delegazione.

Ai fini della sua missione il Comitato di sicurezza:

a) viene consultato dalla CIG per le decisioni che essa intende prendere in conformità all'art. 7.3. *a)*, *b)* e *c)*;

b) può emettere, su richiesta della CIG o di sua propria iniziativa, dei pareri o delle proposte alla CIG su ogni altra questione legata alla sicurezza nel traforo e nei suoi annessi.

3. Il Comitato di sicurezza emette i suoi pareri per consenso delle due delegazioni. I suoi pareri sono deliberati alla presenza dei soli membri del Comitato di sicurezza, assistiti dal segretariato di ciascuna delegazione.

4. Il Comitato di sicurezza stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione della CIG.

5. Ai fini della sua missione, il Comitato di sicurezza può ricorrere alla collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte e del personale del gestore, delle società concessionarie e di ogni organismo o persona di sua scelta.

6. Le spese di funzionamento del Comitato di Sicurezza sono assunte dal gestore. Non costituiscono spese di funzionamento le retribuzioni eventuali versate ai membri del Comitato di sicurezza o ad altri suoi partecipanti dipendenti di una delle due Parti o di organismi pubblici.

Art. 9.

1. La vigilanza di polizia di circolazione nella zona di controllo è assicurata da pattuglie miste composte da agenti di ciascuno dei due Stati.

Nell'impossibilità di effettuare pattuglie miste, per garantire la continuità del controllo di polizia limitatamente all'osservanza delle norme di circolazione nella zona di controllo, la vigilanza può essere effettuata da pattuglie nazionali, composte da agenti di uno solo dei due Stati.

2. Nella zona di controllo, ogni Governo autorizza le pattuglie miste e le pattuglie nazionali composte da agenti dell'altro Stato, a circolare sul suo territorio.

3. Nelle pattuglie miste gli agenti competenti per fermare e contestare un'infrazione ai contravventori, e la legislazione applicabile, sono quelli dello Stato sul territorio del quale l'infrazione è stata commessa. Tuttavia, ciascuno dei due Stati autorizza gli agenti dell'altro Stato a fermare e contestare un'infrazione, nella parte della zona di controllo situata sul suo territorio, ai contravventori aventi commesso una infrazione nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato.

4. Le pattuglie nazionali nel quadro del servizio di polizia della circolazione possono procedere alla constatazione delle infrazioni commesse nella zona di controllo. Inoltre le pattuglie nazionali possono, a condizione di averne preliminarmente informato l'altro Stato, intercettare e verbalizzare i contravventori nella parte di territorio della zona di controllo situata sull'altro Stato, se l'infrazione è stata commessa nella parte della zona di controllo situata nel loro territorio. Tuttavia le infrazioni constatate dagli agenti delle pattuglie nazionali nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato, non possono che dare luogo a un rapporto da trasmettere all'ufficio di Polizia di quest'ultimo per il prosieguo delle procedure previste dalla sua regolamentazione.

5. Gli agenti di ciascuno dei due Stati devono portare nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato la loro uniforme nazionale o un contrassegno visibile nonché la loro arma di servizio. La pattuglia nazionale svolge il suo servizio in uniforme e a bordo di veicolo con i colori di istituto.

6. L'utilizzo delle armi di servizio nella parte della zona di controllo situata sul territorio dell'altro Stato non è tuttavia autorizzato agli agenti se non per legittima difesa e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato sul cui territorio essi operano.

7. Le autorità di ciascuno dei due Stati accordano agli agenti dell'altro Stato operanti nella zona di controllo situata sul proprio territorio, nell'esercizio delle loro funzioni, la stessa protezione ed assistenza che accordano ai propri agenti.

8. Le autorità di ciascuno dei due Stati offrono tutte le facilitazioni agli agenti dell'altro Stato per ottenere la comunicazione del nome del proprietario di un veicolo immatricolato nel proprio Stato, ai fini di procedere alla verbalizzazione e alla notificazione di una infrazione e alla notificazione della procedura afferente all'infrazione accertata nel traforo.

9. Le Parti convengono anche di adattare la loro regolamentazione per facilitare la riscossione da parte delle autorità dell'altro Stato delle somme dovute in seguito alle sanzioni applicate nei confronti di loro cittadini che hanno commesso un'infrazione.

Art. 10.

Le concessioni previste dall'articolo 2 termineranno il 31 dicembre 2050.

Art. 11.

Le questioni monetarie, fiscali, doganali, sociali, sanitarie e di sicurezza pubblica derivanti dalla gestione, manutenzione, rinnovamento e modernizza-

zione dell'opera formano oggetto di accordi particolari tra le Parti nella misura in cui non siano regolate dalla presente Convenzione.

Art. 12.

La frontiera italo-francese all'interno del traforo resta fissata alla verticale della frontiera a cielo aperto.

Art. 13.

1. Allorché le due concessioni termineranno per una qualunque causa il traforo, proprietà degli Stati italiano e francese, sarà gestito in comune a parità di diritti ed oneri.

2. Le modalità della gestione comune saranno oggetto di un accordo preliminare tra i due Governi.

Art. 14.

1. In ogni caso di circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o civili, atti di terrorismo, conflitti armati o minacce di simili situazioni, ovvero di assembramenti pericolosi ai confini immediati dell'opera, ogni Parte, dopo aver consultato l'altra Parte, salvo che ne sia impossibilitata, può prendere delle misure in deroga agli obblighi ad essa derivanti dalla presente Convenzione e in particolare decidere, per il tempo strettamente necessario, la chiusura o la restrizione del traffico in tutto o in parte dell'opera.

2. Il verificarsi di tali misure non crea nessun diritto a favore del gestore, delle società concessionarie o dell'altra Parte.

Art. 15.

La presente Convenzione può essere rivista sotto forma di Accordo aggiuntivo in particolare per:

a) modificare la zona di controllo di cui all'articolo 2.*f.*;

b) modificare le disposizioni dell'articolo 5 relative al gestore o quelle dell'articolo 10 relative alla durata delle due concessioni;

c) modificare le disposizioni dell'articolo 7 relative alla CIG o quelle dell'articolo 8 relative al Comitato di sicurezza;

d) prevedere la creazione e la messa in funzione di opere o installazioni supplementari che permettano l'adeguamento e lo sviluppo dell'opera secondo l'evoluzione dei tempi.

Art. 16.

1. Le Parti devono tentare di risolvere attraverso la negoziazione ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, di una delle concessioni accordate in applicazione del suo articolo 3, o delle decisioni e regolamenti della CIG.

2. Nel caso in cui non ha potuto essere risolta in un tempo ragionevole per via negoziale, la controversia viene sottoposta ad un tribunale arbitrale che emette una decisione vincolante e definitiva.

3. Il tribunale arbitrale è composto da due arbitri e un arbitro superiore. Ogni Parte nomina un arbitro nel termine di due mesi a partire dalla richiesta di una delle due Parti. Nei due mesi seguenti la nomina dell'ultimo arbitro, le due Parti nominano, di comune accordo, un arbitro superiore che presiede il tribunale e che non deve essere un loro cittadino.

4. Se nei termini di cui sopra una delle nomine non ha avuto luogo, si procede, su richiesta di una delle due Parti, alle necessarie designazioni da parte del Presidente della Corte internazionale di giustizia.

5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Su richiesta di una qualsiasi delle due Parti, il tribunale diviene competente per interpretare le proprie decisioni.

6. Le Parti si accollano ciascuna le spese dell'arbitro da essa designato, e dividono in parti eguali le altre spese del tribunale.

Art. 17.

1. La presente Convenzione sostituisce la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla costruzione e alla gestione del traforo del Monte Bianco, firmata a Parigi il 14 marzo 1953, come anche gli Accordi seguenti in vigore tra i due Governi:

L'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla costruzione e alla gestione del traforo del Monte Bianco, firmato a Roma il 25 marzo 1965;

Lo Scambio di Lettere del 1° marzo 1966 tra l'Italia e la Francia relativo alla costituzione di una Commissione italo-francese di controllo del traforo del Monte Bianco.

2. La Commissione intergovernativa italo-francese come anche il Comitato di Sicurezza attuali restano in carica fino alla designazione della CIG e del Comitato di Sicurezza previsti dalla presente Convenzione.

Art. 18.

Ciascuna delle Parti notificherà all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la riguarda per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che esplicherà i suoi effetti a partire dal primo giorno del secondo mese seguente il giorno della ricezione della seconda notifica.

In fede di che, i rappresentanti, dei due Governi, debitamente autorizzati a tale effetto, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatta a Lucca, il 24 novembre 2006 in due esemplari in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
DI PIETRO

Per il Governo della Repubblica Francese
PERBEN

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1473):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 12 aprile 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 maggio 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10, 16 e 30 maggio 2007.

Esaminato in aula e approvato il 19 luglio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2929):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente il 25 luglio 2007, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 1º agosto 2007 ed il 12 settembre 2007.

Esaminato in aula e approvato il 12 settembre 2007.

07G0182

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 maggio 2007.

Attuazione della direttiva 2006/77/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2006/77/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai livelli massimi dei composti organoclorurati nell'alimentazione animale;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2006/77/CE;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 è modificato secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 58

ALLEGATO 1

I punti da 17 a 26 dell'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004 n. 149 sono sostituiti dai seguenti:

Sostanze indesiderate	Prodotti destinati all'alimentazione animale	Contenuto massimo in mg/kg (ppm) di mangime avente un tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«17. Aldrin (*)	Tutti i mangimi, ad eccezione di:	0,01 (**)
18. Dieldrin (*)	— grassi e oli	0,1 (**)
	— mangime per pesci	0,02 (**)
19. Canfene clorurato (toxafene) — somma di congeneri indicatori CHB 26, 50 e 62 (***)	— Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti, escluso l'olio di pesce	0,02
	— Olio di pesce (****)	0,2
	— Mangimi per pesci (****)	0,05
20. Clordano (somma degli isomeri cis e trans e dello stesso ossiclordano, espressi in clordano)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,02
	— grassi e oli	0,05
21. DDT (somma degli isomeri del DDT, del TDE e del DDC, espressi in DDT)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,05
	— grassi e oli	0,5
22. Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta e del solfato di endosulfan espressi in endosulfan)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,1
	— granturco e prodotti derivati dalla sua trasformazione	0,2
	— semi oleosi e prodotti derivati dalla loro lavorazione escluso l'olio vegetale grezzo	0,5
	— olio vegetale grezzo	1,0
	— mangimi completi per pesci	0,005
23. Endrin (somma dell'endrin e del delta-cheto-endrin, espressi in endrin)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,05
24. Eptacloro (somma dell'eptacloro e dell'eptacloreposside, espressi in eptacloro)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,2
25. Esaclorobenzene (HCB)	Tutti i mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,2
26. Esaclorocicloesano (HCH)		
26.1. Isomero alfa	Tutti i mangimi, esclusi:	0,02
	— grassi e oli	0,2
26.2. Isomero beta	Tutte le materie prime per mangimi, esclusi:	0,01
	— grassi e oli	0,1
	Tutti i mangimi composti, esclusi:	0,01
	— mangimi composti per vacche da latte	0,005
26.3. Isomero gamma	Tutti i mangimi, esclusi:	0,2
	— grassi e oli	2,0

(*) Isolatamente o combinati espressi in dieldrin.
(**) Livello massimo per aldrin e dieldrin, isolatamente o combinati, espressi in dieldrin.
(***) Sistema di numerazione secondo Parlar, con il prefisso "CHB" o "Parlar":
— CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornano,
— CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-nonaclorobornano,
CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonaclorobornano.
(****) I livelli vanno riveduti entro il 31 dicembre 2007 al fine di ridurre i livelli massimi.»

07A08614

DECRETO 31 luglio 2007.

Iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 della Commissione che stabiliscono le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive in cui figurano anche le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visti i regolamenti sopra citati che hanno designato il Regno Unito, Stato membro relatore per il dimetoato, la Germania, Stato membro relatore delle sostanze attive dimetomorf e metribuzin, la Svezia, Stato membro per il glufosinate, la Spagna, Stato membro relatore per il fosmet e l'Irlanda, Stato membro relatore del propamocarb;

Considerato che le relazioni di valutazione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono state esaminate dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e successivamente sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare sotto forma di rapporti di riesame;

Considerato che dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in oggetto possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE, esclusivamente per gli impieghi esaminati e descritti nei relativi rapporti di valutazione;

Considerato che è opportuno integrare le relative relazioni di valutazione con la presentazione di ulteriori studi al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici riguardanti le sostanze attive dimetoato, glufosinate, metribuzin e fosmet, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/25/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerati gli obblighi di presentazione degli ulteriori dati richiesti ai soggetti interessati secondo tempi e modalità indicati nella parte B dell'allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2007:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi previsti al comma 2 lettere *a)* e *b)* i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari

devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione delle sostanze attive tecniche utilizzate, nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° ottobre 2007 e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine della valutazione tecnica della documentazione prevista dall'art. 2, comma 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° aprile 2008, e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte *B* dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2007, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2009, si intendono revocate automaticamente a partire dal 1° ottobre 2009 e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, risultati non conformi al termine della valutazione della documentazione di cui al comma 2, effettuata secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, si intendono revocati a decorrere dal 1° ottobre 2011 e il Ministero della salute provvederà successivamente a pubblicare, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

1. I rapporti di revisione sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 4, è consentita fino al 30 settembre 2008.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente decreto è consentita fino al 31 marzo 2009.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2010.

4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2012.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 174

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
155	Dimetoato N. CAS 60-51-5 N. CIPAC 59	*O,O*-Dimethyl-*S*-(*N* methyicarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphino-thioylthio-*N*-methylacetamide	≥ 950 g/kg Impurità: — ometoato: non più di 2 g/kg — isodimetoato: non più di 3 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del dimetoato, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come zone di protezione e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie, — prestare particolare attenzione all'esposizione dei consumatori attraverso la dieta alimentare, — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Gli Stati membri interessati chiedono che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per volatili, mammiferi e artropodi non bersaglio per confermare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture. Essi fanno sì che il notificante, su richiesta del quale il dimetoato è stato iscritto nel presente allegato, presenti tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
156	Dimetomorf N. CAS 110488-70-5 N. CIPAC 483	*(E,Z)* 4-[3-(4-chlorophenyl)- 3-(3,4-dimethoxyphenyl) acryloyl]morpholine	≥ 965g/Kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del dimetomorf, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale, — alla protezione di volatili, mammiferi e organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi
157	Glufosinate N. CAS 77182-82-2 N. CIPAC 437.007	ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate	950 g/Kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Parte B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti glufosinate per usi diversi dall'applicazione nei frutteti di mele per quanto riguarda l'esposizione dell'operatore e del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del glufosinate, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di protezione, — devono rivolgere particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque freatiche quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						condizioni climatiche, — alla protezione di mammiferi, artropodi non bersaglio e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri chiedono la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele. Essi garantiscono che il notificante, su richiesta del quale il glufosinate è stato iscritto nel presente allegato, fornisca tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
158	Metribuzin N. CAS 21087-64-9 N. CIPAC 283	4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one	≥ 910 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida Parte B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti metribuzin per usi diversi dall'applicazione di erbicida selettivo di postemergenza nelle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del metribuzin, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione di alghe, di piante acquatiche e piante non bersaglio fuori dai campi trattati e devono assicurare che nelle condizioni di autorizzazione siano previste, ove necessario, misure di attenuazione del rischio, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per l'acqua sotterranea. Essi garantiscono che i notificanti, su richiesta dei quali il metribuzin è stato iscritto nel presente allegato, forniscano tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
159	Fosmet N. CAS 732-11-6 N. CIPAC 318	O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl) phatalimide	≥ 950 g/kg Impurità: — fosmetozono non più di 0,8 mg/kg — iso(fosmet): non più di 0,4 mg/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del fosmet, in particolare le relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, nonché degli altri artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere ove necessario misure di attenuazione dei rischi come zone di protezione e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di altri studi per confermare la valutazione del rischio per volatili (rischio acuto) e mammiferi erbivori (rischio a lungo termine). Essi assicurano che i notificanti, su richiesta dei quali il fosmet è stato iscritto nel presente allegato, presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.
160	Propamocarb N. CAS 24579-73-5 N. CIPAC 399	Propyl 3-(dimethylamino) propylcarbamate	≥ 920 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	Parte A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Parte B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti propamocarb per usi diversi dall'applicazione fogliare, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propamocarb, in particolare le relative appendici I e II, formulate del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. In tale valutazione generale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di protezione, — al trasferimento di residui nel suolo nelle colture a rotazione o

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						nelle colture successive, alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e di superficie — alla protezione dei volatili, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi».

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

07A08561

DECRETO 31 luglio 2007.

Recepimento della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza di iscrizione delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 5, paragrafo 1;

Visto che nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, risultano iscritte, fra le altre, le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 26 novembre 1999, che ha recepito la direttiva 98/47/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° luglio 2008, della sostanza attiva azossistrobina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 1999, che ha recepito la direttiva 97/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 dicembre 2008, della sostanza attiva imazalil nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 1999 che ha recepito la direttiva 99/01/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 31 gennaio 2009, della sostanza attiva kresoxim-metile nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999, che ha recepito la direttiva 99/73/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° settembre 2009, della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 306 del 31 dicembre 1999 che ha recepito la direttiva 99/80/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 1° ottobre 2009, della sostanza attiva azimsulfuron nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, che ha recepito la direttiva 2000/50/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 20 ottobre 2010, della sostanza attiva calcio-proesadione nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2001, che ha recepito la direttiva 2000/10/CE della Commissione con l'iscrizione, fino al 30 novembre 2010, della sostanza attiva fluroxipir nell'allegato I del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della medesima direttiva, può essere concessa per un periodo non superiore a 10 anni e che, al termine di tale periodo, la suddetta iscrizione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di 10 anni se la sostanza attiva soddisfa ancora le condizioni previste al paragrafo 1 del citato art. 4 della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per il rinnovo è necessario presentarne istanza alla Commissione, da parte dei soggetti interessati, almeno due anni prima della data di scadenza dell'iscrizione e che tale richiesta è stata presentata per le sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir;

Considerato che occorre stabilire delle norme dettagliate, a livello comunitario, per la presentazione e la valutazione di eventuali informazioni supplementari che devono essere presentate per ognuna di tali sostanze attive per confermarne la loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che è stato pertanto necessario prorogare il termine d'iscrizione delle citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 in attesa che vengano stabilite tali procedure comunitarie e per permettere poi ai notificanti delle sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir di presentare le eventuali ulteriori informazioni, necessarie a sostenere il rinnovo dell'iscrizione;

Considerato che è necessario recepire la direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per quanto riguarda le date di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I delle citate sostanze attive;

Considerato che la Commissione deve valutare le eventuali ulteriori informazioni e in base a queste decidere se mantenere o meno l'iscrizione di tali sostanze attive nell'allegato I la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art.1

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato, per le sole sostanze attive azossistrobina, imazalil, kresoxim-metile, spiroxamina, azimsulfuron, calcio-proesadione e fluroxipir conformemente all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 12 dicembre 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 173

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 le righe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono sostituite dalla seguente tabella :

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
1	Imazalil CAS N. 73790-28-0, 35554-44-0 N. CIPAC 335	(+)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo oppure (+)-allil 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere	975 g/Kg	1° gennaio 1999	**31 dicembre 2011**	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per le utilizzazioni di seguito elencate si applicano le seguenti condizioni particolari: — il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente e in particolare per gli organismi acquatici, — il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici, — l'applicazione fogliare all'aperto è autorizzata soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che tale impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame : 11 luglio 1997.
2	Azossistrobina N. CAS 131860-33-8 N. CIPAC 571	Metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]-fenil-3-metossiacrilato	930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg	1° luglio 1998	31 dicembre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida Nel processo di decisione secondo i principi uniformi occorre prestare particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono includere adeguate misure di limitazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 22 aprile 1998.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
3	Kresoxim-metile N. CAS 143390-89-0 N. CIPAC 568	Metil (E)-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil) fenil]acetato	910 g/kg	1° febbraio 1999	31 dicembre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione per la protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 ottobre 1998.
4	Spiroxamina N. CAS 1181134-30-8 N. CIPAC 572	8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina	940 g/kg (diastereomeri A e B combinati)	1° settembre 1999	31 dicembre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: —prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione; e —prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 12 maggio 1999.
5	Azimsulfuron N. CAS 120162-55-2 N. CIPAC 584	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea	980 g/kg	1° ottobre 1999	31 dicembre 2011	Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. I mezzi aerei non possono essere autorizzati. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri procurano che venga prestata particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e prescrivono che le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di limitazione dei rischi (ad esempio nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata). Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 2 luglio 1999.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
6	Fluroxipir N. CAS 69377-81-7 N. CIPAC 431	acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico	950 g/kg	1°dicembre 2000	31 dicembre 2011	Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono: —prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame, —prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro il 1°dicembre 2000. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 30 novembre 1999.
8	Calcio-proesadione N. CAS 127277-53-6 N. CIPAC 567	3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilato di calcio	890 g/kg	1°ottobre 2000	31 dicembre 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fitoregolatore. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

07A08562

DECRETO 25 settembre 2007.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo unico»;

Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Considerato che i semi delle piante Argyreia nervosa ed Ipomoea violacea contengono come principio attivo l'amide dell'acido lisergico, sostanza già iscritta nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope allegata al testo unico;

Considerato che si sono verificati eventi avversi con fenomeni allucinatori dopo l'ingestione dei semi delle piante Argyreia nervosa ed Ipomoea violacea dovuti all'attività psicotropa dell'amide dell'acido lisergico, in essi contenuto;

Considerato che la pianta Rivea corymbosa appartiene alla famiglia delle Convolvulacee, come la Argyreia nervosa e l'Ipomoea violacea ed anche i semi della stessa contengono, come principio attivo, l'amide dell'acido lisergico;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che, nella seduta del 19 luglio 2007, ha espresso parere favorevole all'inserimento dei semi delle piante Argyreia nervosa, Ipomoea violacea e Rivea corymbosa nella tabella I allegata al testo unico;

Sentito il Ministero della solidarietà sociale, che, con la nota prot. n. DGTD-0000600-04/89/2007-2.49 del 4 settembre 2007, ha fornito parere favorevole all'inserimento dei semi delle piante Argyreia nervosa, Ipomoea violacea e Rivea corymbosa nella tabella I allegata al testo unico;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I allegata al testo unico sono aggiunte:

Denominazione comune	Denominazione chimica	Altra denominazione
Argyreia nervosa semi		
Ipomoea violacea semi		
Rivea corymbosa semi		

2. La Argyreia nervosa semi di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Anileridina e Benzetidina.

3. L'Ipomoea violacea semi di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Idrossipetidina e Isometadone.

4. La Rivea corymbosa semi di cui al comma 1 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, fra le sostanze Racemorfano e Salvia divinorum pianta.

Art. 2.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2007

Il Ministro: TURCO

07A08545

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2007.

Iscrizione della varietà di mais Atletico nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, della varietà di mais denominata KXA4171;

Vista la richiesta del 5 settembre 2007, con la quale è stata proposta la nuova denominazione Atletico;

Considerato che la predetta varietà risulta già iscritta al catalogo comunitario delle varietà di piante agricole e che, pertanto, l'esame della denominazione è da considerarsi concluso;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10055	Atletico	200	HT	KWS Italia S.p.a. - Forlì (FC) KWS SAAT AG - Germania KWS Seeds Inc. - USA

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

07A08566

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 settembre 2007 e perfezionata in data 21 settembre 2007 dal laboratorio ARPAT Provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, viale Maginardo n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT Provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, viale Maginardo n. 1, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

La prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Carlo Bartoli.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Alcol metilico	Decreto ministeriale 12 marzo 1986 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986) met. LIV: 1986
Acidità totale........	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13, punto 5.3
Acido sorbico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 13, punto 5.3
Acidità volatile	MI/C/08/001: Rev. 1
Anidride solforosa....	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 25, punto 2.3
Estratto secco	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 4
Titolo alcolometrico volumico	Regolamento CEE n. 2676/90, allegato 3, punti 3 e 5.2 + regolamento CE n. 128/04, allegato 4-*bis*

07A08518

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 settembre 2007 e perfezionata in data 21 settembre 2007 dal laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al

rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Fabrizio Righini.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91, allegato III
Composti polari	Rapporti ISTISAN 96/34, pagg. 56-59:1996
Acidità	Reg. CEE 2568/91, allegato II + Reg. CEE 183/1993
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91, allegato XA+XB + Reg. CEE 796/02 + Reg. CEE 1429/92
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91, allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): pirene, crisene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)-fluorantene, benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-cd)pirene, dibenzo(a,h)antracene	MI/C/06/006 rev.0:2001
Residui di antiparassitari; Azinfos metile, Diazinone, Dimetoato, Eptenofos, Fention Fenitrorion, Fentoato, Malation, Metidation, Paration metile	Rapporti ISTISAN 97/23, pagg. 1-4, 49-51, 75-76, 78-79:1997

07A08522

DECRETO 24 settembre 2007.

Autorizzazione, al laboratorio «ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 settembre 2007 e perfezionata in data 21 settembre 2007 dal laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, viale Maginardo n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 7 maggio 2007 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT - Dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, viale Maginardo n. 1, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Carlo Bartoli.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 maggio 2011 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/91, allegato II
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/91, allegato II IX
Dimetoato, diazinone, fenitrothion, malathion, metidathion, azinfosmetile	MI/C/08/003:2004 Rev. 3
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CEE 2568/91, allegato X/A+Reg. CEE 1429/92 + Reg. CEE 796/02, allegato X/B + Reg. CEE 796/2002
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/91, allegato III
Solventi alogenati	Reg. CEE 2568/91, allegato XI

07A08523

DECRETO 26 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vini d'Acqui, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Dolcetto d'Acqui».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della DOC «Dolcetto D'Acqui»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela vini d'Acqui, con sede in Acqui Terme (Alessandria), piazza Levi n. 7, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOC «Dolcetto D'Acqui», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 24 luglio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e del rappresentante della regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, ai sensi del quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini d'Acqui, con sede in Acqui Terme (Alessandria), piazza Levi n. 7, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Dolcetto d'Acqui», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei Vini d'Acqui, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Dolcetto d'Acqui» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Dolcetto d'Acqui» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, le province e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione può delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Dolcetto d'Acqui», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Dolcetto d'Acqui», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08466

DECRETO 26 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per le DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visti i decreti i quali sono stati approvati i vigenti disciplinari di produzione delle DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, via Morelli n. 15, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti delle DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato», corredata della relativa documentazione ed in particolare dei rispettivi piani dei controlli e dei relativi tariffari;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 24 luglio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e del rappresentante della regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte sui citati piani dei controlli e sui prospetti tariffari nella predetta riunione del 24 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, ai sensi del quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, con sede in Asti, via Morelli n. 15, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto

ministeriale 29 maggio 2001 per le DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato vini d'Asti e del Monferrato, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nei piani di controllo approvati, il processo produttivo ed il prodotto certificato con le DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con il decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di produzione delle DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nei prospetti tariffari depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alle DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri le fascette stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato attestanti l'avvenuto controllo e recanti la numerazione progressiva, secondo il modello approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti delle DOC «Albugnano», «Barbera d'Asti», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Ruchè di Castagnole Monferrato», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento dei piani dei controlli e dei prospetti tariffari, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08467

DECRETO 26 settembre 2007.

Conferimento, al Consorzio tutela del Gavi, dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOCG dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 29 maggio 2001, recante il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 agosto 2006, concernente la vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 4 agosto 2006 che consente, nelle more della riforma strutturale del sistema dei controlli, di poter autorizzare i Consorzi di tutela per i relativi vini DO, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dai citati decreti ministeriali 29 maggio 2001 e 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole 9 luglio 1998 e successive modifiche con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Vista la richiesta presentata, ai sensi del citato decreto 4 agosto 2006, dal Consorzio tutela del Gavi, con sede in Gavi (Alessandria), Piazza Martiri della Benedicta n. 13, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19, della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 24 luglio 2007 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e del rappresentante della regione Piemonte;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 24 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.), in particolare il disposto di cui all'art. 11, comma 2, secondo il quale l'istruttoria in corso, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, delle domande già presentate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2006 continua con la procedura di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visto il decreto 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, del prospetto tariffario e la determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto 4 agosto 2006 e dell'art. 11, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio tutela del Gavi, con sede in Gavi (Alessandria), Piazza Martiri della Benedicta n. 13, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela del Gavi, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il pro-

dotto certificato con la DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) la regione, la provincia e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.: in particolare le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a cinque litri le fascette sostitutive dei contrassegni di Stato rilasciate dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e dalla regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 e dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2006, fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha la validità di un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto 29 marzo 2007 richiamato nelle premesse, e comporta per il Consorzio autorizzato:

l'obbligo di provvedere, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007, all'adeguamento del piano dei controlli e del prospetto tariffario, conformemente agli schemi approvati con il predetto decreto dirigenziale;

l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto.

2. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08468

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Iscrizione della denominazione «Castagna Cuneo» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (CE) n. 1050/2007 della Commissione del 12 settembre 2007, la denominazione «Castagna Cuneo» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/06;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della Indicazione Geografica Protetta «Castagna Cuneo», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo», registrata in sede comunitaria con Regolamento (CE) n. 1050/2007 del 12 settembre 2007.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Castagna Cuneo» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: La Torre

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA CASTAGNA CUNEO INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (IGP)

Art. 1.

Nome del prodotto

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» è riservata ai frutti freschi e secchi, ottenuti da fustaia di castagno da frutto (Castanea sativa), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.1.

Descrizione del prodotto

Con la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie Castanea sativa con esclusione degli ibridi interspecifici:

Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

È escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.

Art. 2.2.

Caratteristiche del prodotto

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.

La indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» può essere usata solo per le castagne che, all'atto della immissione al consumo, presentano le seguenti caratteristiche:

Castagna fresca:

colorazione esterna del pericarpo: dal marrone chiaro al bruno scuro;

ilo: più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola;

raggiatura stellare;

epicarpo: da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante;

seme: da bianco a crema;

sapore: dolce e delicato;

pezzatura: numero massimo di acheni al Kg = 110.

In merito alla garanzia d'omogeneità, la differenza di peso tra i 10 frutti più piccoli e i 10 più grossi in uno stesso imballaggio non deve superare 80 g.

Non sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) su più del 10% dei frutti.

Castagna secca:

le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro. Non sono ammessi difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) su più del 10% dei frutti secchi.

L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

Art. 3.

Zona di produzione

la zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende i seguenti comuni della provincia di Cuneo: Aisone, Alto, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Battifollo, Beinette, Bernezzo, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Briaglia, Brondello, Brossasco, Busca, Caprauna, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelletto Stura, Castellino Tanaro, Castelmagno, Castelnuovo Ceva, Cervasca, Ceva, Chiusa Pesio, Cigliè, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque, Envie, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Igliano, Isasca, Lagnasco, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Magliano Alpi (frazione staccata), Manta, Martiniana Po, Melle, Moiola, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Monbasiglio, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Paesana, Pagno, Pamparato, Paroldo, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pradleves, Priero, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Roascio, Robilante, Roburent, Roccabruna, Roccacigliè, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, S. Michele Mondovì, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Saluzzo, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Vernante, Verzuolo, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

L'origine della castanicoltura cuneese è antichissima ed i primi riferimenti si attestano alla fine del XII secolo (Carteggio della Certosa di Pesio: 1173 - 1277). Le castagne bianche sono citate nei documenti dei comuni di Envie e Martiniana Po risalenti al 1291.

Le prime indicazioni in merito alle modalità di tutela dei castagneti da frutto si rinvengono negli Statuti comunali dei paesi della Val Tanaro risalenti al 1300 mentre indicazioni sulle sanzioni da applicare nel caso di raccolta illecita o fraudolenta dei frutti sono riportate negli Statuti di Gambasca, Lesegno, Chiusa Pesio e Sanfront (Tamagnone, 1969; Barelli, Di Quarti, 1966; Botteri, 1982).

A testimonianza della diffusione, in molte aree della provincia di Cuneo, della tecnica dell'essiccazione delle castagne per la produzione di castagne secche e farina di castagne è possibile ancor oggi osservare la presenza di numerosi essiccatoi costruiti attorno al XV - XVI secolo.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione I.G.P., la prova dell'origine della «Castagna Cuneo» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'Organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I fondamentali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo in un apposito Registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

annotazione dei quantitativi prodotti;

conseguente certificazione da parte dell'organismo di controllo di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Il sistema di produzione.*

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione della «Castagna Cuneo» devono essere quelle tradizionali ed atte a conferire al frutto le particolari caratteristiche designate nel presente disciplinare.

In particolare, i castagneti sono situati a quote non troppo elevate (da 200 a 1000 m s.l.m.) in posizioni soleggiate e riparate dal vento.

In essi, al fine di garantire le ottimali caratteristiche del prodotto, si realizza ogni anno una accurata pulizia del sottobosco, mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta.

È vietata ogni somministrazione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (Regolamento comunitario 2092/91 e seguenti).

5.2. *Densità d'impianto.*

Ai fini dell'ottenimento della «Castagna Cuneo» I.G.P., sono da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nell'area che si estende a tutti i comuni di cui all'art. 3 del presente disciplinare con altitudine compresa tra i 200 e 1000 m s.l.m..

La densità di piante in produzione non può superare le 150 piante ad ettaro.

5.3. *La gestione del terreno.*

La «Castagna Cuneo» I.G.P. è coltivata in terreni generalmente derivanti dal disfacimento di scisti e graniti, con pH sub acido. Si tratta di terreni profondi, drenati, ricchi di sostanza organica e privi di calcare attivo che conferiscono al frutto le particolari caratteristiche organolettiche.

Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva onde consentire una regolare raccolta dei frutti. A tale fine è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti.

5.4. *Il controllo della produzione.*

Le cure apportate ai castagneti, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli tradizionalmente in uso nel territorio ed atti a non modificare le caratteristiche peculiari dei frutti.

In particolare, sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.

5.5. *Raccolta.*

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.

5.6. *Produzioni.*

La pezzatura minima ammessa, fatta eccezione per il prodotto destinato ad essere essiccato, è pari a 110 acheni per chilogrammo netto allo stato fresco.

5.7. *Conservazione e lavorazione.*

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.

La conservazione del prodotto fresco, potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.

È ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi.

È inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Il prodotto Castagna Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente. Attraverso il processo di essiccazione i frutti acquistano serbevolezza e digeribilità con una riduzione del tenore idrico dal 50% al meno del 10% ed un aumento della concentrazione dei principi attivi e degli elementi minerali. Le castagne essiccate si possono conservare per lungo tempo (oltre 12 mesi) senza rischio di alterazioni. L'operazione avviene in appositi essiccatoi, rappresentati da edifici a due piani a pianta quadrata o rettangolare. Il piano inferiore funge da caldaia ed in esso si alimenta il fuoco con legna, bucce di castagne o con prodotti forestali di scarto. Al piano superiore si trova un graticcio in legno o metallico sul quale si dispongono periodicamente strati di castagne (ogni 4-5 giorni quando lo strato di 15 cm si è asciugato) fino a raggiungere al massimo una altezza di 30-50 cm.

Durante l'essiccazione i frutti vengono ripetutamente rivoltati e la temperatura interna viene controllata giornalmente, affinché rimanga costante. Quando l'operazione è quasi conclusa si coprono le castagne con teli e si alimenta il fuoco per conseguire l'essiccamento finale. Il processo dura mediamente trenta giorni. Le castagne essiccate vengono sottoposte poi a sbucciatura mediante tecniche che possono essere manuali o meccaniche.

L'operazione di confezionamento avviene sotto il controllo della struttura autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il controllo sulla IGP «Castagna di Cuneo». Ciò al fine di verificare l'origine e di controllare che il prodotto e le modalità di presentazione dello stesso siano conformi a quanto stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con il territorio

La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia reputazione di questo frutto che fin dall'antichità ha trovato nella zona di produzione il suo habitat naturale. Infatti, nella provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, così come testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in cui si può notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal castagno.

La zona di produzione della IGP proprio nell'offrire idonee condizioni per l'allevamento del castagno, ha reso possibile la simbiosi «uomo-albero»; infatti i castagneti hanno concorso in modo determinante a comporre importanti capitoli della storia montana, dimostrando come il territorio esercita una fondamentale influenza sulla vita di un popolo.

Nel paesaggio agrario della provincia di Cuneo, all'inizio del 1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il castagneto continuava nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro dell'organizzazione della vita contadina fornendo le castagne per l'alimentazione umana e talvolta animale, con l'utilizzazione degli scarti ed il legname impiegato in mille usi. La stessa raccolta delle castagne nel passato veniva a costituirsi come un'operazione che creava nei villaggi montani un profondo senso di socialità. In tale operazione erano particolarmente impegnate le donne, mentre gli uomini si dedicavano ai trasporti ed alla battitura. Il castagno costituiva una delle poche possibilità di commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi delle castagne. Nella provincia di Cuneo i luoghi d'incontro erano Garessio, Ormea, Ceva, Mondovì, San Michele, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Dronero, Venasca, Paesana, Saluzzo, Barge. Il mercato più significativo era, però, quello di Cuneo che trovava un suo momento particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le castagne venivano quotate al prezzo delle uve più prestigiose. Cuneo era un mercato già molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni è diventato un mercato di importanza europea; infatti la commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre più vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e l'Argentina. Nel 1920 furono persino interessati all'acquisto di questo particolare prodotto anche Malta e l'Egitto. Gli Stati Uniti ancora oggi costituiscono uno sbocco di vivo interesse, l'Italia infatti rappresenta il 95% di quel mercato, dove il consumo è costituito dalla popolazione di origine italiana, spagnola e portoghese. Anche la Francia si presenta come un mercato interessante, in modo particolare per l'industria conserviera; così come l'Inghilterra dove il 50% dell'importazione di castagne è italiano.

A dimostrazione della notorietà della Castagna di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per esaltare le qualità della IGP, quale la «Settimana del Castagno» organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La più antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi 430 anni di storia rappresenta da sempre il legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna.

Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna di Cuneo è la regina indiscussa, costituisce l'espressione più evidente della tradizionalità della presenza del castagno nella zona di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna è impiegata in numerosissimi piatti, dai più semplici della tradizione contadina fino alle ricette più elaborate. Accanto alle castagne bollite o arrostite o ai «mundaj», simbolo di festa ed allegria durante le veglie, trovano posto i «marron glacé», il rotolo di cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.

Ciò dimostra quanto profondamente forte sia il legame tra la castagna di Cuneo e il territorio di origine.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. Cee n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 Kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 × 50 e 40 × 60;

sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 Kg (5-10-25-30-50-100);

altri imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 Kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

altri imballaggi ammessi dalla normativa vigente.

La commercializzazione del prodotto semilavorato e finito deve avvenire in confezioni idonee ad uso alimentare anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità.

In ogni caso esso può essere commercializzato solo se preconfezionato oppure confezionato all'atto della vendita.

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra scritta ed essere immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».

In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo.» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo della indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

LOGOTIPO E COLORI AMMESSI PER LA DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA I.G.P. «CASTAGNA CUNEO»

Gli elementi figurativi che compongono il marchio rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo sinistro del frutto è delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro è dato da un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa. Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light». Il colore assegnato è il nero (Pantone Process Black per tutti gli elementi del marchio, tranne la foglia, il cui colore è marrone rossiccio (Pantone 166).

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di registrazione a norma dell'art. 5 e dell'art. 17, paragrafo 2

«CASTAGNA CUNEO»

CE N.: IT/005/00342/IGP

Dop ( ) IGP (X)

La presente scheda riepilogativa è stata redatta solo a scopo informativo. Per maggiori informazioni gli interessati sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso le autorità nazionali indicate nella sezione 1 oppure presso la Commissione europea [1].

[1] Commissione europea, Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Politica di qualità dei prodotti agricoli, B-1049 Bruxelles.

1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:

Nome: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Tel.: 06/4819968.
Fax: 06/42013126.
e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. ASSOCIAZIONE RICHIEDENTE:

Nome: Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.
Indirizzo: via Caraglio n. 16 - 12100 Cuneo.
Tel.: 0175-282311.
Fax: —.
e-mail: —.
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. TIPO DI PRODOTTO:

Classe 1.6 - Ortofrutticoli allo stato naturale o trasformati dell'allegato II.

4. DISCIPLINARE (RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 4, PARAGRAFO 2).

4.1. *Nome:* «CASTAGNA CUNEO».

4.2. *Descrizione:*

Con la IGP «Castagna Cuneo» possono essere designate unicamente le seguenti varietà di castagne riferibili alla specie «Castanea sativa» con esclusione degli ibridi interspecifici: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio, Spina Lunga.

È escluso, altresì, il prodotto ottenuto da cedui, cedui composti, fustaie derivati da cedui invecchiati, pur se della specie citata.

La «Castagna Cuneo» I.G.P. si distingue per il sapore dolce e delicato e per la croccantezza dell'epicarpo che la rendono particolarmente adatta sia al consumo fresco che trasformato.

La castagna fresca, all'atto della sua immissione al consumo, presenta: colorazione esterna del pericarpo dal marrone chiaro al bruno scuro; ilo più o meno ampio, mai debordante sulle facce laterali, di colore nocciola; raggiatura stellare; epicarpo da giallo a marrone chiaro, consistenza tendenzialmente croccante; seme da bianco a crema; sapore dolce e delicato; pezzatura: numero massimo di acheni al Kg = 110.

Non sono ammessi difetti interni o esterni (frutto spaccato, bacato, ammuffito, vermicato interno) su più del 10% dei frutti.

Le castagne secche sgusciate devono presentarsi intere, sane, di colore paglierino chiaro. Non sono ammessi difetti (tracce di bacatura, deformazione, rotture, frutti con tracce di pericarpo, ecc.) su più del 10% dei frutti secchi.

L'umidità contenuta nel frutto secco intero così ottenuto non potrà essere superiore al 15%.

4.3. *Zona geografica:*

La zona di produzione della «Castagna Cuneo» I.G.P. comprende circa 110 comuni della provincia di Cuneo, così come individuati nel disciplinare di produzione.

4.4. *Prova dell'origine:*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. Castagna Cuneo, dei produttori e confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento e la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti e di tutte le partite di prodotto confezionato ed etichettato prima della commercializzazione ai fini dell'immissione al consumo, è garantita la tracciabilità e rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

4.5. *Metodo di ottenimento:*

Il disciplinare prevede tra l'altro che i castagneti siano situate in posizioni soleggiate e riparate dal vento. È vietata ogni somministra-

zione di fertilizzanti e di fitofarmaci di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica (Regolamento Comunitario 2092/91 e seguenti).

La densità di piante in produzione non può superare le 150 piante ad ettaro.

Il terreno deve essere tenuto sgombro da un eccessivo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva mediante sfalcio annuale dell'erba ed eliminazione dei cespugli, felci e piante morte prima della raccolta, onde consentire una regolare raccolta dei frutti. Sono consentiti gli interventi periodici di potatura per il risanamento delle piante da attacchi parassitari.

La raccolta potrà essere effettuata manualmente o con mezzi meccanici (macchine raccoglitrici) tali comunque da salvaguardare l'integrità del prodotto.

Il periodo di raccolta ha inizio ai primi di settembre per concludersi in novembre.

La conservazione del prodotto fresco, potrà essere fatta mediante un trattamento in acqua calda secondo la corretta tecnica tradizionale utilizzata.

È ammesso il ricorso alla tecnica della «curatura» mediante immersione del frutto in acqua a temperatura ambiente per 7-9 giorni. Tale tecnica permette di ottenere una leggera fermentazione lattica che, bloccando lo sviluppo dei funghi patogeni, crea un ambiente praticamente sterile senza aggiunta di additivi. È inoltre ammessa la conservazione tramite sbucciatura e successiva surgelazione, secondo le modalità previste per i prodotti surgelati.

Il prodotto Castagna Cuneo - Secca deve essere ottenuto con la tecnica tradizionale della essiccazione a fuoco lento e continuato in essiccatoi prevalentemente costituiti da locali in muratura. In essi le castagne vengono disposte su di un piano a graticola (grigliato) al di sotto del quale viene alimentato il focolare o attraverso scambiatore di calore. Non potranno essere utilizzati quale combustibile, gli scarti ed i sottoprodotti di lavorazione del legno trattati chimicamente. Il processo dura mediamente 30 giorni.

Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento, conservazione dei frutti, devono essere situate nella zona delimitata all'art. 3 del disciplinare di produzione.

4.6. *Legame:*

La domanda di registrazione della IGP si basa sulla indubbia reputazione di questo frutto che fin dall'antichità ha trovato nella zona di produzione il suo habitat naturale. Infatti, nella provincia di Cuneo i primi riferimenti al castagno si attestano addirittura verso la fine del XII secolo, così come testimoniato nel carteggio della Certosa di Pesio relativo alle acquisizioni territoriali, in cui si può notare che tra il 1173 e il 1277 un quinto delle terre coltivabili era rappresentato proprio dal castagno. Nel paesaggio agrario della provincia di Cuneo, all'inizio del 1800, al limitare dei terreni coltivati si estendevano su vaste superfici i castagneti per la massima parte ad alto fusto. Il castagneto continuava nell'Ottocento, come nei secoli precedenti, ad essere al centro dell'organizzazione della vita contadina. Il castagno costituiva una delle poche possibilità di commercializzazione della montagna; nell'autunno, infatti, dai villaggi alpini ed appenninici discendevano i contadini con i sacchi delle castagne. Il mercato più significativo era quello di Cuneo che trovava un suo momento particolare nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove le castagne venivano quotate al prezzo delle uve più prestigiose. Cuneo era un mercato già molto attivo fin dal 1500, e nel corso degli anni è diventato un mercato di importanza europea; infatti la commercializzazione interna e quella esterna andavano sempre più vivacizzandosi, proprio grazie ad un costante aumento della domanda di castagne di Cuneo. La fama della IGP non si ferma solo al mercato europeo, in particolar modo Francia, Germania, Austria, Svizzera ed Inghilterra, ma trova grandi estimatori anche in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e l'Argentina.

A dimostrazione della notorietà della Castagna di Cuneo si possono citare, inoltre, le numerose sagre e convegni organizzati per esaltare le qualità della IGP, quale la «Settimana del Castagno» organizzata a Cuneo in cui i migliori tecnici ed operatori del settore discutono le varie problematiche legate a questa coltura. In passato di importante rilevanza era l'annuale «Sagra del Marrone» di Chiusa di Pesio che veniva seguita con attenzione persino dai giornali locali, i quali non mancavano mai di pubblicare precisi rendiconti di questa iniziativa; tale fu il successo di questa sagra che ben presto venne trasferita a Cuneo, dove le celebrazioni venivano fatte in gran stile, con spettacoli di ogni genere, tra i quali occupavano un posto di rilievo le mostre delle castagne. La più antica e famosa sagra autunnale rimane comunque la «Fiera fredda di San Dalmazzo», l'ultima prima dei rigori invernali, che con i suoi 430 anni di storia rappresenta da sempre il legame indiscutibile esistente tra la zona di origine, la popolazione e la castagna.

Lo stesso ampio ricettario della cucina cuneese, dove la castagna di cuneo è la regina indiscussa, costituisce l'espressione più evidente della tradizionalità della presenza del castagno nella zona di origine. Accanto al consumo del prodotto fresco, la castagna è impiegata in numerosissimi piatti, dai più semplici della tradizione contadina fino alle ricette più elaborate. Accanto alle castagne bollite o arrostite o ai «mundaj», simbolo di festa ed allegria durante le veglie, trovano posto i «marron glacé», il rotolo di cioccolato con i marroni, oppure ancora le preparazioni salate, come l'arrosto di maiale o il capriolo con le castagne.

4.7. STRUTTURA DI CONTROLLO:

Nome: Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Indirizzo: piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 - Moretta (Cuneo).

Tel.: 0172/911323.

Fax: 0172/911320.

e-mail: inoq@isiline.it

4.8. ETICHETTATURA:

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:

confezioni a sacco in materiale diverso di peso compreso tra 0,10 e 30 Kg, di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg;

cassette in legno o materiale plastico di dimensioni 30 × 50 e 40 × 60;

sacchi di juta di peso compreso tra 5 e 100 Kg (5-10-25-30-50-100).

La commercializzazione della «Castagna Cuneo» I.G.P. - Secca all'atto dell'immissione al consumo può essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni: confezioni a sacco di materiale diverso del peso compreso tra 0,10 e 30 Kg di cui le principali sono: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 Kg.

In ogni caso essa può essere commercializzata solo se preconfezionata oppure confezionata all'atto della vendita.

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sugli imballaggi, la Indicazione geografica protetta «Castagna Cuneo» deve figurare in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibile da ogni altra immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta».

In specifico, sulle confezioni dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture «Castagna Cuneo» o «Castagna Cuneo» - Secca immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.

La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P».

È consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.

Descrizione del logo.

Gli elementi figurativi che compongono il logo rappresentano la sagoma di una castagna leggermente inclinata sul lato destro. Il profilo sinistro del frutto è delineato dalla scritta «castagna», realizzata con carattere calligrafico esclusivo mentre il profilo destro è dato da

un segno grafico manuale che imita una pennellata veloce e decisa. Completa il marchio una foglia di castagno posta alla base del frutto e recante al suo interno, in bianco, la scritta «Cuneo», realizzata in carattere calligrafico esclusivo. In basso, a sinistra, compare la scritta IGP, realizzata in carattere «Frutiger light».

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Castagna Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo Comunitario, a condizione che il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

4.9 CONDIZIONI NAZIONALI: —.

07A08473

MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DECRETO 16 luglio 2007.

Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera *f)*, prevede l'ingresso di «persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto altresì l'art. 44-*bis*, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti di formazione accreditati *ex* art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 112/1998 - finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 marzo 2006, con cui è stato determinato il contingente per l'anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis* comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarietà sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 24 luglio 2006, che ha provveduto, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2005, a determinare il contingente per l'anno 2006, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis*, comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato che l'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'interno e degli

affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-*bis*, comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9, lettera *a)*;

Acquisito il parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10 maggio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in:

a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 44-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, sono ripartite tra le regioni e province autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro della solidarietà sociale
FERRERO

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro degli affari esteri
D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 237

ALLEGATO

RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI INGRESSI ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER SVOLGERE TIROCINI DI FORMAZIONE E D'ORIENTAMENTO PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Regione	Quota
Abruzzo	100
Basilicata	100
Calabria	100
Campania	150
Emilia Romagna	570
Friuli Venezia Giulia	380
Lazio	300
Liguria	100
Lombardia	475
Marche	375
Molise	100
Piemonte	365
Puglia	175
Sardegna	100
Sicilia	125
Toscana	370
Umbria	250
Val D'Aosta	50
Veneto	615
Provincia autonoma di Bolzano	100
Provincia autonoma di Trento	100
Totale	5000

07A08544

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Murelle società cooperativa edilizia a r.l.», in Casaluce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la cooperativa risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Murelle società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Casaluce (Caserta), costituita in data 22 dicembre 1982 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Luppoli di Formicola, REA n. 101974 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del

codice civile e il dott. Giuseppe Guadagno, nato a Caserta il 15 maggio 1971, residente in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) via Galatina P.co Anfiteatro n. 222, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08582

DECRETO 18 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «La Perla Bianca - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cabras, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Confederazione cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Perla Bianca - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cabras (Oristano), costituita in data 12 dicembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Angotzi Piero di Oristano, REA n. 121340 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Gusinu Giuliana, nata a Sassari il 18 maggio 1975, ivi domiciliata in via Polano n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08583

DECRETO 18 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Interservice», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Interservice», con sede in Torino, costituita in data 11 ottobre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Travostino Mario di Torino, REA n. 925184, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via Circonvallazione n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08584

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» di Roma, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Cagliari, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il decreto in data 12 giugno 2001, con il quale l'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» di Roma è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Napoli, Crotone e Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Cagliari da via Alghero, 19 a via Sonnino, 195;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» di Roma abilitato con decreto in data 12 giugno 2001 ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Napoli, Crotone e Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Cagliari da via Alghero, 19 a via Sonnino, 195.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08587

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'«Istituto di psicologia clinica rocca-stendoro», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002, con il quale l'«Istituto di psicologia clinica rocca-stendoro» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano da Piazza C. Massaia, 2 a via Torino, 51;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto di psicologia clinica rocca-stendoro» abilitato con decreto in data 30 maggio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da Piazza C. Massaia, 2 a via Torino, 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08588

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Società italiana di biosistemica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Bologna, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi

di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale l'istituto «Società italiana di biosistemica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Bologna da via Neruda, 6 a via Parisio, 28 e via Turati, 35;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Società italiana di biosistemica» abilitato con decreto in data 12 febbraio 2002 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bologna un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da via Neruda, 6 a via Parisio, 28 e via Turati, 35.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08589

DECRETO 28 settembre 2007.

Autorizzazione, all'istituto «Associazione di psicologia cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale l'istituto «Associazione di psicologia cognitiva» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Associazione di psicologia cognitiva» di Roma, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Marcantonio Colonna, 60 a viale Castro Pretorio, 116;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 marzo 2007;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 settembre 2007, trasmessa con nota prot. n. 404 del 5 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Associazione di psicologia cognitiva» abilitato con decreti in data 31 dicembre 1993 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire tale sede da via Marcantonio Colonna, 60 a viale Castro Pretorio, 116.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MASIA

07A08590

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1° ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cagliari.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Cagliari

1. A decorrere dal 7 novembre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Cagliari, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08609

DECRETO 1º ottobre 2007.

Attivazione della nuova automazione presso la sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Breno (Ufficio provinciale di Brescia).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Breno

1. A decorrere dal 31 ottobre 2007 è attivata, presso la sezione staccata di Breno (Ufficio provinciale di Brescia), la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1º ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08610

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 settembre 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Exforge» (amlodipina + valsartan), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C160/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Exforge (amlodipina + valsartan), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 17 gennaio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/370/001 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse;

EU/1/06/370/002 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse;

EU/1/06/370/003 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse;

EU/1/06/370/004 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse;

EU/1/06/370/005 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse;

EU/1/06/370/006 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse;

EU/1/06/370/007 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse;

EU/1/06/370/008 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse;

EU/1/06/370/009 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse;

EU/1/06/370/010 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse;

EU/1/06/370/011 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse;

EU/1/06/370/012 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse;

EU/1/06/370/013 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse;

EU/1/06/370/014 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse;

EU/1/06/370/015 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse;

EU/1/06/370/016 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse;

EU/1/06/370/017 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse;

EU/1/06/370/018 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse;

EU/1/06/370/019 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse;

EU/1/06/370/020 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse;

EU/1/06/370/021 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse;

EU/1/06/370/022 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse;

EU/1/06/370/023 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse;

EU/1/06/370/024 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 giugno 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale EXFORGE debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Exforge (amlodipina + valsartan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse - A.I.C. n. 037919014/E (in base 10), 145696 (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse - A.I.C. n. 037919026/E (in base 10), 14569L (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037919038/E (in base 10), 14569Y (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse - A.I.C. n. 037919040/E (in base 10), 1456B0 (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse - A.I.C. n. 037919053/E (in base 10), 1456BF (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse - A.I.C. n. 037919065/E (in base 10), 1456BT (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse - A.I.C. n. 037919077/E (in base 10), 1456C5 (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse - A.I.C. n. 037919089/E (in base 10), 1456CK (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse - A.I.C. n. 037919091/E (in base 10), 1456CM (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse - A.I.C. n. 037919103/E (in base 10), 1456CZ (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037919115/E (in base 10), 1456DC (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse - A.I.C. n. 037919127/E (in base 10), 1456DR (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse - A.I.C. n. 037919139/E (in base 10), 1456F3 (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse - A.I.C. n. 037919141/E (in base 10), 1456F5 (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse - A.I.C. n. 037919154/E (in base 10), 1456FL (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse - A.I.C. n. 037919166/E (in base 10), 1456FY (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse - A.I.C. n. 037919178/E (in base 10), 1456GB (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse - A.I.C. n. 037919180/E (in base 10), 1456GD (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037919192/E (in base 10), 1456GS (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse - A.I.C. n. 037919204/E (in base 10), 1456H4 (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse - A.I.C. n. 037919216/E (in base 10), 1456HJ (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse - A.I.C. n. 037919228/E (in base 10), 1456HW (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 1998 compresse - A.I.C. n. 037919230/E (in base 10), 1456HY (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse - A.I.C. n. 037919242/E (in base 10), 1456JB (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Exforge è indicato in pazienti nei quali la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata da amlodipina o valsartan in monoterapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EXFORGE (amlodipina + valsartan) è classificata come segue:

Confezioni:

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037919038/E (in base 10), 14569Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037919115/E (in base 10), 1456DC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037919192/E (in base 10), 1456GS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08549

DETERMINAZIONE 28 settembre 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Dafiro» (amlodipina + valsartan), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C161/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Dafiro (amlodipina + valsartan), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 gennaio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/371/001 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse.

EU/1/06/371/002 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse.

EU/1/06/371/003 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse.

EU/1/06/371/004 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse.

EU/1/06/371/005 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse.

EU/1/06/371/006 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse.

EU/1/06/371/007 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse.

EU/1/06/371/008 5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse.

EU/1/06/371/009 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse.

EU/1/06/371/010 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse.

EU/1/06/371/011 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse.

EU/1/06/371/012 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse.

EU/1/06/371/013 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse.

EU/1/06/371/014 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse.

EU/1/06/371/015 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse.

EU/1/06/371/016 5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse.

EU/1/06/371/017 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse.

EU/1/06/371/018 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse.

EU/1/06/371/019 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse.

EU/1/06/371/020 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse.

EU/1/06/371/021 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse.

EU/1/06/371/022 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse.

EU/1/06/371/023 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse.

EU/1/06/371/024 10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12 giugno 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale DAFIRO debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale Dafiro (amlodipina + valsartan) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse - A.I.C. n. 037914013/E (in base 10), 1451DX (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse - A.I.C. n. 037914025/E (in base 10), 1451F9 (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037914037/E (in base 10), 1451FP (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse - A.I.C. n. 037914049/E (in base 10), 1451G1 (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse - A.I.C. n. 037914052/E (in base 10), 1451G4 (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse - A.I.C. n. 037914064/E (in base 10), 1451GJ (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse - A.I.C. n. 037914076/E (in base 10), 1451GW (in base 32);

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse - A.I.C. n. 037914088/E (in base 10), 1451H8 (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse - A.I.C. n. 037914090/E (in base 10), 1451HB (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse - A.I.C. n. 037914102/E (in base 10), 1451HQ (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037914114/E (in base 10), 1451J2 (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse - A.I.C. n. 037914126/E (in base 10), 1451JG (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse - A.I.C. n. 037914138/E (in base 10), 1451JU (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse - A.I.C. n. 037914140/E (in base 10), 1451JW (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse - A.I.C. n. 037914153/E (in base 10), 1451K9 (in base 32);

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse - A.I.C. n. 037914165/E (in base 10), 1451KP (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 7 compresse - A.I.C. n. 037914177/E (in base 10), 1451L1 (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 14 compresse - A.I.C. n. 037914189/E (in base 10), 1451LF (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037914191/E (in base 10), 1451LH (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 30 compresse - A.I.C. n. 037914203/E (in base 10), 1451LV (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 56 compresse - A.I.C. n. 037914215/E (in base 10), 1451M7 (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 90 compresse - A.I.C. n. 037914227/E (in base 10), 1451MM (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 98 compresse - A.I.C. n. 037914239/E (in base 10), 1451MZ (in base 32);

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 280 compresse - A.I.C. n. 037914241 (in base 10), 1451N1 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Dafiro è indicato in pazienti nei quali la pressione arteriosa non è adeguatamente controllata da amlodipina o valsartan in monoterapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale DAFIRO (amlodipina + valsartan) è classificata come segue:

confezioni:

5 mg/80 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037914037/E (in base 10), 1451FP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

5 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037914114/E (in base 10), 1451J2 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

10 mg/160 mg compressa rivestita con film uso orale blister (PVC/PVDC) 28 compresse - A.I.C. n. 037914191/E (in base 10), 1451LH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08550

DETERMINAZIONE 28 settembre 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Altargo» (retapamulina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C162/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Altargo» (retapamulina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 maggio 2007 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/390/001 1% unguento uso sottocutaneo bustina (ALU) 12 bustine 0,5 g;

EU/1/07/390/002 1% unguento uso sottocutaneo tubo (ALU) 1 tubo da 5 g;

EU/1/07/390/003 1% unguento uso sottocutaneo tubo (ALU) 1 tubo da 10 g;

EU/1/07/390/004 1% unguento uso sottocutaneo tubo (ALU) 1 tubo da 15 g.

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 luglio 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale Altargo debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ALTARGO (retapamulina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

1% unguento uso sottocutaneo bustina (ALU) 12 bustine 0,5 g - A.I.C. n. 038002010/E (in base 10) 147RBU (in base 32);

1% unguento uso sottocutaneo tubo (ALU) 1 tubo da 5 g - A.I.C. n. 038002022/E (in base 10) 147RC6 (in base 32);

1% unguento uso sottocutaneo tubo (ALU) 1 tubo da 10 g - A.I.C. n. 038002034/E (in base 10) 147RCL (in base 32);

1% unguento uso sottocutaneo tubo (ALU) 1 tubo da 15 g - A.I.C. n. 038002046/E (in base 10) 147RCY (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine delle seguenti infezioni superficiali della cute: impetigine, piccole lacerazioni, abrasioni o ferite suturate infette.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Altargo (retapamulina) è classificata come segue:

confezione: 1% unguento uso sottocutaneo tubo (ALU) 1 tubo da 5 g - A.I.C. n. 038002022/E (in base 10) 147RC6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 settembre 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A08551

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, e delle attestazioni comprovanti la qualità di deputati della XV Legislatura di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Abolizione del sostituto d'imposta».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma presso il Gruppo Parlamentare Lega Nord Padania Camera dei Deputati in via Uffici del Vicario n. 21.

07A08781

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3871-XV.J(4254) del 18 settembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «Pepe Drago 8T» (massa attiva g 518) è riconosciuto, su istanza del sig. Pepe Luca, titolare di fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Sala Consilina (Salerno) Contrada Tempone snc, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5741-XV.J(4341) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri CONO750 ORCK (massa netta g 354,00);

Albieri CONO750 RG (massa netta g 254,00);

Albieri CONO750 OR (massa netta g 354,00);

Albieri CONO750 RGS (massa netta g 254,00),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello snc., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5798-XV.J(4344) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri BS175C BL (massa netta g 1.975,00);

Albieri BS175C BN (massa netta g 1.975,00);

Albieri BS175C RN (massa netta g 1.975,00);

Albieri BS175C LM (massa netta g 1.975,00);

Albieri BS175C RS (massa netta g 1.975,00),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello snc., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5799-XV.J(4345) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri FO 3B (massa netta g 115,00);

Albieri FO 3G (massa netta g 115,00);

Albieri FO giro (massa netta g 115,00);

Albieri FO oro (massa netta g 115,00);

Albieri FO silver (massa netta g 115,00);

Albieri FO RG (massa netta g 1.105,00),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di licenze di deposito e vendita di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Pincara (Rovigo) via Arginello snc., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3874-XV.J(4257) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

«Pepe Olimpica» (massa attiva g 993,00);

«Pepe Terminator» (massa attiva g 1.005,00);

«Pepe Pirofantasy» (massa attiva g 1.231,00);

«Pepe Fiori d'Estate» (massa attiva g 1.039,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Pepe Luca, titolare di fabbrica di fuochi artificiali, con esercizio sito in Sala Consilina (SA) Contrada Tempone snc, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3464-XV.J(4246) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello DS175TH-SDE (massa netta g 1.306,00);

Martarello DS175TH-NGDE (massa netta g 1.306,00);

Martarello DS175TH-NRDE (massa netta g 1.306,00);

Martarello DS175TH-NYDE (massa netta g 1.306,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo) via Lago 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3028-XV.J(4243) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello DS175S-SNR (massa netta g 2.175,00);

Martarello DS175S-NGB (massa netta g 2.175,00);

Martarello DS175S-NGNR (massa netta g 2.175,00);

Martarello DS175S-NYNR (massa netta g 2.175,00,

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di artifici pirotecnici di IV e V categoria, con esercizio sito in Arquà Polesine (Rovigo) via Lago n. 330, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.8428-XV.J(3632) del 18 settembre 2007, il manufatto esplosivo denominato «BCGC 201 (d.f.: FS 2000)» (massa attiva g 51) è riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni, in nome e per conto della Fireworks Sud S.n.c con sede in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo «C» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4905-XV.J(4275) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri BS150C BLCK (massa netta g 1190);

Albieri BS150C RNCK (massa netta g 1190);

Albieri BS150C BNCK (massa netta g 1190);

Albieri BS150C VRCK (massa netta g 1190);

Albieri BS150C RSCK (massa netta g 1190),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del

decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4910-XV.J(4277) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri BS75CT BL (massa netta g 166);

Albieri BS75CT RN (massa netta g 166);

Albieri BS75CT RS (massa netta g 166);

Albieri BS75CT OA (massa netta g 166);

Albieri BS75CT VR (massa netta g 166),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5015-XV.J(4306) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri BS175C GLcCR RS (massa netta g 2095);

Albieri BS175C RGcCR RS (massa netta g 2095);

Albieri BS175C RScCR BL (massa netta g 2095);

Albieri BS175C VRcCR RS (massa netta g 2095);

Albieri BS175C VRcCR BL (massa netta g 2095),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5016-XV.J(4307) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri BS100C CVL (massa netta g 380);

Albieri BS100C CRG (massa netta g 380);

Albieri BS100C CBL (massa netta g 380);

Albieri BS100C CRS (massa netta g 380);

Albieri BS100C CVR (massa netta g 380);

Albieri BS100C COA (massa netta g 380),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5017-XV.J(4308) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri BS75CT-LM (massa netta g 166);

Albieri BS75CT-GL (massa netta g 166);

Albieri BS75CT-VL (massa netta g 166);

Albieri BS75CT-RG (massa netta g 166);

Albieri BS75CT-BN (massa netta g 166),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5018-XV.J(4309) del 18 settembre 2007, i manufatti esplosivi denominati:

Albieri BS150C CRBLCK (massa netta g 1182);

Albieri BS150C CRCK (massa netta g 1182);

Albieri BS150C CRRGCK (massa netta g 1182);

Albieri BS150C CRVRCK (massa netta g 1182);

Albieri BS150C CRRSCK (massa netta g 1182),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito artifici pirotecnici di IV e V categoria in Pincara (Rovigo), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

07A08426

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4136
Yen	164,60
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,530
Corona danese	7,4518
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69285
Fiorino ungherese	250,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7043
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7609
Nuovo leu romeno	3,3590
Corona svedese	9,1848
Corona slovacca	33,912
Franco svizzero	1,6623
Corona islandese	86,25
Corona norvegese	7,6530
Kuna croata	7,3255
Rublo russo	35,2910
Nuova lira turca	1,6779
Dollaro australiano	1,5846
Dollaro canadese	1,3947
Yuan cinese	10,6106
Dollaro di Hong Kong	10,9643
Rupia indonesiana	12849,62
Won sudcoreano	1296,13
Ringgit malese	4,8077
Dollaro neozelandese	1,8662
Peso filippino	63,202
Dollaro di Singapore	2,0847
Baht tailandese	44,691
Rand sudafricano	9,7256

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08782

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'autorizzazione a gestire un magazzino generale alla «CAP Candiano S.r.l.», in Cotignola

Con decreto ministeriale 11 settembre 2007 alla «CAP Candiano S.r.l.», con sede legale in Cotignola (Ravenna), via Madonna di Genova n. 39, viene revocata l'autorizzazione a gestire il magazzino generale con succursali, sito in Ravenna, via delle Industrie n. 107, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

07A08384

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro 0,9% Aguettant»

Estratto determinazione n. 609 del 28 settembre 2007

Medicinale: SODIO CLORURO 0,9% AGUETTANT.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant S.A. - 1, rue Alexander Fleming - 69007 Lyon Cedex (Francia).

Confezioni:

«0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467014/M (in base 10), 13RDW6 (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467026/M (in base 10), 13RDWL (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467038/M (in base 10), 13RDWY (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467040/M (in base 10), 13RDX0 (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467053/M (in base 10), 13RDXF (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467065/M (in base 10), 13RDXT (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467077/M (in base 10), 13RDY5 (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467089/M (in base 10), 13RDYK (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467091/M (in base 10), 13RDYM (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467103/M (in base 10), 13RDYZ (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467115/M (in base 10), 13RDZC (in base 32);

«0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467127/M (in base 10), 13RDZR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni fiala in polipropilene da 5 ml, 10 ml, 20 ml contiene:

principio attivo:

0,045 g di sodio cloruro;

0,09 g di sodio cloruro;

0,18 g di sodio cloruro;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio lotti: Laboratoire Aguettant S.A. - 1, rue Alexander Fleming - 69007 Lyon Cedex (Francia).

Indicazioni terapeutiche: veicolo o diluente per l'assunzione di farmaci per somministrazione parenterale endovenosa, intramuscolare o sottocutanea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467014/M (in base 10), 13RDW6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467026/M (in base 10), 13RDWL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467038/M (in base 10), 13RDWY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037467040/M (in base 10), 13RDX0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467053/M (in base 10), 13RDXF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467065/M (in base 10), 13RDXT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467077/M (in base 10), 13RDY5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037467089/M (in base 10), 13RDYK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 10 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467091/M (in base 10), 13RDYM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 20 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467103/M (in base 10), 13RDYZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 50 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467115/M (in base 10), 13RDZC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,9% soluzione iniettabile» 100 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037467127/M (in base 10), 13RDZR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08555

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio cloruro 11,66% Aguettant»

Estratto determinazione n. 610 del 28 settembre 2007

Medicinale: SODIO CLORURO 11,66% AGUETTANT.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant S.A. - 1, rue Alexander Fleming - 69007 Lyon Cedex (Francia).

Confezioni:

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469018/M (in base 10), 13RGUU (in base 32);

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469020/M (in base 10), 13RGUW (in base 32);

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469032/M (in base 10), 13RGV8 (in base 32);

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469044/M (in base 10), 13RGVN (in base 32);

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469057/M (in base 10), 13RGW1 (in base 32);

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469069/M (in base 10), 13RGWF (in base 32);

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469071/M (in base 10), 13RGWH (in base 32);

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469083/M (in base 10), 13RGWV (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: ogni fiala in polipropilene da 10 ml, 20 ml contiene:

principio attivo:

1,166 g di sodio cloruro;

2,332 g di sodio cloruro.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Responsabile del rilascio lotti: Laboratoire Aguettant S.A. - 1, rue Alexander Fleming - 69007 Lyon Cedex (Francia).

Indicazioni terapeutiche: questo medicinale è indicato nei seguenti casi:

correzione dell'iponatriemia grave quando è raccomandata l'assunzione di quantità ristrette di acqua, come infusione endovenosa lenta;

come apporto di sodio in piccoli volumi di soluzione per nutrizione parenterale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469018/M (in base 10), 13RGUU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469020/M (in base 10), 13RGUW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469032/M (in base 10), 13RGV8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037469044/M (in base 10), 13RGVN (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469057/M (in base 10), 13RGW1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469069/M (in base 10), 13RGWF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469071/M (in base 10), 13RGWH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«11,66% concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037469083/M (in base 10), 13RGWV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08556

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Aguettant»

Estratto determinazione n. 611 del 28 settembre 2007

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI AGUETTANT.

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant S.A. - 1, rue Alexander Fleming - 69007 Lyon Cedex (Francia).

Confezioni:

«solvente per uso parenterale» 10 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470010/M (in base 10), 13RHTU (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470022/M (in base 10), 13RHU6 (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470034/M (in base 10), 13RHUL (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 100 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470046/M (in base 10), 13RHUY (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470059/M (in base 10), 13RHVC (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470061/M (in base 10), 13RHVF (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470073/M (in base 10), 13RHVT (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 100 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470085/M (in base 10), 13RHW5 (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 10 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470097/M (in base 10), 13RHWK (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470109/M (in base 10), 13RHWX (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470111/M (in base 10), 13RHWZ (in base 32);

«solvente per uso parenterale» 100 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470123/M (in base 10), 13RHXC (in base 32);

Forma farmaceutica: solvente per uso parenterale.

Composizione: ogni fiala in polipropilene da 5 ml, 10 ml, 20 ml contiene:

principio attivo: 5 g, 10 g, 20 g di acqua per preparazioni iniettabili;

eccipienti: non applicabile.

Responsabile del rilascio lotti: Laboratoire Aguettant S.A. - 1, rue Alexander Fleming - 69007 Lyon Cedex (Francia).

Indicazioni terapeutiche: l'acqua per preparazioni iniettabili sterile Aguettant è indicata per essere utilizzata come veicolo per la diluizione o la ricostituzione di specifici medicinali destinati alla somministrazione per via parenterale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«solvente per uso parenterale» 10 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470010/M (in base 10), 13RHTU (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470022/M (in base 10), 13RHU6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470034/M (in base 10), 13RHUL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 100 fiale in PP da 5 ml - A.I.C. n. 037470046/M (in base 10), 13RHUY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 10 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470059/M (in base 10), 13RHVC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470061/M (in base 10), 13RHVF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470073/M (in base 10), 13RHVT (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 100 fiale in PP da 10 ml - A.I.C. n. 037470085/M (in base 10), 13RHW5 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

«solvente per uso parenterale» 10 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470097/M (in base 10), 13RHWK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 20 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470109/M (in base 10), 13RHWX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 50 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470111/M (in base 10), 13RHWZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«solvente per uso parenterale» 100 fiale in PP da 20 ml - A.I.C. n. 037470123/M (in base 10), 13RHXC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08557

ARAN
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo collettivo quadro d'integrazione dell'articolo 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Il giorno 24 settembre 2007, alle ore 16,30, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N: nella persona del Presidente, avv. Massella Ducci Teri:
(firmato)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL: *(firmato)*
CISL: *(firmato)*
UIL: *(firmato)*
CISAL: *(firmato)*
CONFSAL: *(firmato)*
CSE: *(firmato)*
CGU: *(non firmato)*
RDB CUB: *(non firmato)*
USAE: *(firmato)*
UGL: *(firmato)*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Accordo d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Art. 1.

1. L'art. 3 *(Elettorato attivo e passivo)* - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.».

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che, prima delle prossime elezioni delle RSU nel comparto Scuola, tenendo altresì conto delle modifiche che il C.C.N.L. di comparto potrà apportare alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, si incontreranno per verificare le condizioni di estensione dell'elettorato attivo e passivo ai dipendenti a tempo determinato della Scuola.

Firmato:
ARAN - CGIL - CISL - UIL - CISAL
CONFSAL - CSE - USAE - UGL

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto che, in considerazione dell'estensione dell'elettorato attivo e passivo ai dipendenti dei comparti di contrattazione indicati nel secondo capoverso del comma 1, valuteranno le necessarie integrazioni da apportare al CCNQ del 7 agosto 1998 in relazione alle modalità di fruizione dei distacchi e permessi, in coerenza con le innovazioni introdotte con il presente contratto.

Firmato:
ARAN - CGIL - CISL - UIL - CISAL
CONFSAL - CSE - USAE - UGL

07A08385

Contratto collettivo quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.

Il giorno 24 settembre 2007, alle ore 16,45, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N: nella persona del Presidente, avv. Massella Ducci Teri:
(firmato)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL:	*(firmato)*
CISL:	*(firmato)*
UIL:	*(firmato)*
CONFEDIR:	*(non firmato)*
CISAL:	*(firmato)*
CONFSAL:	*(firmato)*
COSMED:	*(firmato)*
CSE:	*(non firmato)*
CGU:	*(non firmato)*
CIDA:	*(non firmato)*
RDB CUB:	*(non firmato)*
USAE:	*(non firmato)*
UGL:	*(firmato)*

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998.

Art. 1.

1. Il presente contratto integra e chiarisce l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel CCNQ del 7 agosto 1998, e successive modificazioni e integrazioni, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, di seguito indicato come «CCNQ del 7 agosto 1998».

Art. 2.

1. All'art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali — di norma sino al limite massimo del 50% — possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 5, comma 1, anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.».

«7. La prestazione lavorativa dei dirigenti sindacali indicati nei commi 2 e 5 può anche essere superiore al 50% sino ad un massimo del 75%. In ogni caso, i limiti minimi della prestazione lavorativa sono quelli fissati per il part-time dalla disciplina generale prevista nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.».

Art. 3.

1. All'art. 14 del CCNQ del 7 agosto 1998 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni di appartenenza del personale interessato che — accertati i requisiti soggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11, comma 1 — provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste di distacco o aspettativa sindacale sono altresì comunicate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre che alle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap.».

«6. Le variazioni ai distacchi ed alle aspettative devono essere comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Se, entro tale data, le aspettative e i distacchi non vengono espressamente revocati si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Il provvedimento risulta, invece, necessario nei casi di revoca, trasformazione di un istituto in

un altro, modifica temporale, grado (da tempo pieno a part-time o viceversa). Gli estremi del provvedimento adottato dalle amministrazioni devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni possono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web dedicato a Gedap. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.».

Art. 4.

1. All'art. 15 del CCNQ del 7 agosto 1998 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui al presente contratto adempiono agli obblighi previsti dall'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 in tema di trasmissione dei dati ivi previsti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per garantire, da parte di quest'ultimo, la verifica del rispetto dei contingenti, le amministrazioni inviano le informazioni richieste esclusivamente attraverso il sito web dedicato Gedap.

Il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali di cui agli articoli 8 e 11 e, in analogia con quanto previsto nel comma 5, lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato. I modelli, compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione dell'eventuale diniego. I dirigenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali — distacchi, aspettative e permessi sindacali — in violazione della normativa vigente.

Art. 5.

1. All'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è aggiunto il comma 4-*bis.*

4-*bis.* Nel comparto scuola il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.».

Art. 6.

1. L'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Disposizioni particolari).* — 1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Tale regola, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodico accertamento della rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla libertà di aggregazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associative devono dimostrare di aver dato effettiva ottemperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CCNL.

2. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diverso è il caso di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.

3. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività del biennio contrattuale 2008-2009, allo scopo di coniugare il diritto di libera associazione sindacale con il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di rappresentatività sindacale, le aggregazioni associative che non hanno ottemperato al disposto del comma 1 possono provvedervi entro la data ultima del 31 dicembre 2007. Entro tale data le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'Aran «idonea documentazione» di cui al comma 5 che dimostri che il soggetto sindacale in capo al quale si deve accertare la rappresentatività è titolare in proprio di delega per il versamento dei contributi sindacali e che allo stesso sono imputate, per effettiva successione, le deleghe delle quali risultino titolari le organizzazioni costituenti, incorporate per fusione, affiliate, federate o in altre forme aderenti, comunque denominate.

4. Qualora, entro il 31 dicembre 2007, i soggetti sindacali non forniscano la documentazione richiesta nel comma 5, e, quindi, garanzie sulla effettività della delega, non sarà possibile riconoscere in capo agli stessi la rappresentatività per il biennio 2008-2009, ed ogni singola organizzazione sindacale sarà misurata, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare e intestataria al momento in cui interviene da parte dell'Aran la rilevazione del dato. Qualora, entro il predetto termine, le decisioni in materia siano state adottate dai competenti organismi statutari ed inviata la relativa documentazione ex comma 5, ma non sia ancora intervenuta la ratifica congressuale, se statutariamente prevista, tale ratifica, in via eccezionale, può intervenire entro e non oltre il 31 marzo 2008.

5. L'idonea documentazione da fornire all'Aran, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti, nel caso dei commi 1, 2 e 3 ed in tutti i casi in cui si verifichi un mutamento associativo, è quella adottata dai competenti organi statutari e trasmessa all'Aran con lettera raccomandata a/r a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe al nuovo soggetto e che ad esso vengano imputate. Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della Raccomandata.

6. Le prerogative sindacali sono assegnate al soggetto sindacale rappresentativo. I poteri e le competenze contrattuali — riconosciuti ai rappresentanti dei soggetti sindacali rappresentativi in quanto firmatari dei CCNL di comparto o di area dall'art. 5, comma 3 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU — sono esercitati in nome e per conto degli stessi. Pertanto nei contratti collettivi integrativi la sottoscrizione avviene esclusivamente in rappresentanza della organizzazione sindacale rappresentativa. In caso di affiliazione o altra forma aggregativa tra sigle sindacali che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto, l'organizzazione sindacale affiliante, se rappresentativa ai sensi delle vigenti disposizioni, è unica titolare dei distacchi, dei permessi e delle altre prerogative sindacali di cui al presente contratto.

7. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento della rappresentatività previsto dal comma 8.

8. L'ARAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterminata, in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento nonché all'inizio del secondo biennio economico della stessa. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relativi alle elezioni delle RSU.

9. Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine non conta il numero dei lavoratori associati al sindacato ma il numero delle trattenute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta paga tramite delega di cui è titolare il sindacato. Per tale motivo il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta paga del lavoratore in

quanto solo a fronte del contributo versato la delega diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilevazione, la lettura viene effettuata dalla busta paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla trattenuta del contributo sindacale dal mese immediatamente successivo a quello del rilascio della delega. Nel caso in cui la delega rilasciata nel mese di dicembre non risulti contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è valida ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attivazione. Tale modalità, valida per tutte le rilevazioni e, quindi, anche per quella in corso relativa alla raccolta delle deleghe al 31 dicembre 2006, evita di considerare, ai fini della rappresentatività, deleghe fittizie e cioè quelle che, eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di dicembre, sono revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestiva e corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. È demandato alla deliberazione del Comitato Paritetico previsto dal comma 8 e seguenti dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 la risoluzione dei casi controversi imputabili alla inadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni.

10. L'accertamento produce effetti — con le medesime cadenze del comma 8 — sulla ripartizione dei distacchi e permessi.

11. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di esito sfavorevole del giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti. Analogamente si procede nei confronti delle confederazioni ed organizzazioni sindacali in caso di superamento dei contingenti dei distacchi — verificati annualmente a consuntivo dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 15 — nonché dei permessi loro spettanti.

12. Come norma transitoria, in via eccezionale e con esclusione della ripetibilità, per gli anni pregressi a decorrere dal 1998 e sino al 31 dicembre 2006, tenuto conto che, dall'anno 2007 il Dipartimento della funzione pubblica ha adottato un nuovo sistema informatizzato di rilevazione — sito web dedicato a Gedap — è consentita la compensazione tra il periodo di superamento del contingente dei distacchi e quello di sott'utilizzazione dello stesso, purché avvenuti nello stesso anno, nonché tra i permessi degli articoli 8 e 11. In questo ultimo caso, nel limite dei contingenti complessivamente distribuiti dai periodici biennali CCNQ alle associazioni sindacali rappresentative di comparto e di area, ove si sia verificato il superamento del contingente dei permessi dell'art. 8 e il parziale utilizzo di quello dell'art. 11 (di spettanza sia delle confederazioni che delle organizzazioni di categoria) e viceversa, è permessa la compensazione tra detti contingenti. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la predetta compensazione è esclusa.

13. Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui nell'anno di riferimento un soggetto sindacale abbia superato il contingente dei permessi dell'art. 8, l'amministrazione, previo consenso dell'associazione sindacale interessata, in luogo del recupero diretto di cui al comma 11, può compensare l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente. Nel caso in cui l'associazione sindacale nell'anno successivo a quello in cui si è verificata l'eccedenza non abbia un contingente a disposizione, ovvero esso non sia sufficiente, si darà luogo a quanto previsto nel comma 11.

14. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.».

Art. 7.

1. Alla luce delle ripetute integrazioni e modificazioni intervenute a decorrere dall'anno 1998 sul testo del CCNQ del 7 agosto 1998 ad opera di successivi contratti quadro, biennali e non, in considerazione dell'importanza e della necessaria certezza e trasparenza della materia delle prerogative sindacali e dell'accertamento della rappresentatività, così come normato dall'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché delle modificazioni intervenute in materia di elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU, le parti si danno atto dell'esigenza di procedere alla redazione di un nuovo testo in materia entro l'anno 2007.

07A08386

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Crotone, con determinazioni dirigenziali n. 108 del 14 marzo 2007 e n. 431 del 21 settembre 2007, ha disposto il ritiro dei marchi di identificazione dei metalli preziosi delle sotto elencate imprese, con contestuale cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle indicate imprese sono stati riconsegnati alla Camera di commercio di Crotone che ha provveduto alla loro deformazione.

N. marchio	Denominazione	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Motivo del ritiro
40KR	Aurum S.r.l.	Crotone	4	Morosità
13KR	P.N. Gold di Nesci Patrizia	Rocca di Neto	4	Cessazione attività

07A08427

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-237) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.